



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE III – UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
GIUDICE DOTT.SSA ALESSIA IAVAZZO

PROCEDIMENTO n. 284/2025 R.G.E

"Omissis"

– contro –

"Omissis"

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO

Sommario

PREMESSA.....	3
OPERAZIONI PERITALI	19
CONCLUSIONI	20
LOTTO UNICO	20
QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.....	20
QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.	23
QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.	38
QUESITO n. 4: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.	43
QUESITO n. 5: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.....	44
QUESITO N. 6: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.	48
QUESITO n. 7: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.	49
QUESITO n. 8: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.....	50
QUESITO n. 9: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.....	50
QUESITO n. 10: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.....	50
QUESITO n. 11: procedere alla valutazione dei beni.....	51
QUESITO n. 12: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.....	53
QUESITO n. 13: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.	53
QUESITO n. 14: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.	54

PREMESSA

L'ill.mo Giudice dell'Esecuzione dott.ssa Monica Marrazzo, letta l'istanza di vendita depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 284/2025; preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dall'art. 567 comma 2 c.p.c., visto l'art. 569 c.p.c.;

Nominava quale Esperto ex art. 568 c.p.c.

il dott. arch. Vittorio Merito con studio in Napoli alla via Gennaro Serra n.75, iscritto all'Albo degli Architetti di Napoli e Provincia con il n° 8415 e all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Napoli con il n° 81,

Disponeva

l'accettazione dell'incarico de quo, da parte dell'Esperto Stimatore, entro e non oltre giorni 7 dal deposito del decreto di nomina.

L'ill.mo Giudice dott.ssa Monica Marrazzo procedeva, al conferimento dell'incarico, secondo le seguenti prescrizioni:

➤ l'esperto nominato ex art. 568 c.p.c. provvederà a:

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

L'esperto deve precisare quali siano i **diritti reali** (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera proprietà; quota di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$; ecc.) ed i **beni oggetto del pignoramento**.

In ordine al primo profilo (**diritti reali pignorati**), l'esperto deve precisare se il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell'esecutato in forza dell'atto d'acquisto trascritto in suo favore.

Al riguardo:

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto più ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: piena proprietà in luogo della nuda proprietà o dell'usufrutto o della proprietà superficiaria; intera proprietà in luogo della quota di $\frac{1}{2}$; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo della minor quota di $\frac{1}{4}$; ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il diritto quale effettivamente in titolarità del soggetto esecutato (anche ai fini della stima);

- qualora l'atto di pignoramento rechi l'indicazione di un **diritto di contenuto meno ampio** rispetto a quello in titolarità dell'esecutato (ad esempio: nuda proprietà in luogo della piena proprietà conseguente al consolidamento dell'usufrutto; quota di $\frac{1}{2}$ in luogo dell'intera proprietà; quota di $\frac{1}{4}$ in luogo della maggior quota di $\frac{1}{2}$; ecc.), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo.

In ordine al secondo profilo (**beni pignorati**), in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare unicamente l'oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di identificazione catastale indicati nell'atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al quesito n. 2).

Al riguardo:

- nell'ipotesi di **“difformità formali”** dei dati di identificazione catastale (**dati indicati nell'atto di pignoramento diversi da quelli agli atti del catasto alla data del pignoramento medesimo**), l'esperto dovrà precisare la difformità riscontrata:

- nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene con dati di identificazione catastali completamente errati (indicazione di foglio catastale inesistente o corrispondente ad altra zona; indicazione di p.lla catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato; indicazione di sub catastale inesistente o corrispondente a bene non in titolarità dell'esecutato), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale non omogenea rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (segnatamente: indicazione del bene con i dati del Catasto Terreni laddove sul terreno vi era già stata edificazione di fabbricato oggetto di autonoma individuazione al Catasto Fabbricati), l'esperto sospenderà le operazioni di stima, dandone immediata comunicazione al G.E. per le determinazioni sul prosieguo (depositando altresì la documentazione acquisita);
 - nel caso in cui l'atto di pignoramento rechi l'indicazione del bene secondo una consistenza catastale omogenea ma difforme rispetto a quella esistente alla data del pignoramento (indicazione di p.lla del C.F. o del C.T. già soppressa e sostituita da altra p.lla; indicazione di sub del C.F. già soppresso e sostituito da altro sub), l'esperto preciserà:
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere meramente nominale* (nel senso cioè che non abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, variazione per modifica identificativo-allineamento mappe), nel qual caso l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima;
 - se la variazione catastale intervenuta prima del pignoramento abbia avuto *carattere sostanziale* (nel senso cioè che abbia comportato variazione della planimetria catastale corrispondente: ad esempio, fusione e modifica), l'esperto informerà immediatamente il G.E. per le determinazioni sul prosieguo, producendo tutta la documentazione necessaria per la valutazione del caso;
- nell'ipotesi di **“difformità sostanziali”** dei dati di identificazione catastale (**difformità della situazione di fatto rispetto alla planimetria di cui ai dati di identificazione catastale**: ad esempio, fabbricato interamente non accatastrato al C.F.; vani non indicati nella planimetria; diversa distribuzione di fatto dei vani, ecc.), l'esperto proseguirà nelle operazioni di stima assumendo come oggetto del pignoramento il bene quale effettivamente esistente (rinviano alla risposta al quesito n. 3 per l'esatta descrizione delle difformità riscontrate).

In ogni caso, l'esperto deve assumere come dati di riferimento unicamente l'indicazione del **comune censuario, foglio, p.lla e sub catastali**.

I dati di altro tipo (rendita catastale; classamento; ecc.) e le relative modifiche non devono essere presi in considerazione dall'esperto.

In particolare, quindi, le variazioni intercorse quanto alla rendita; classamento; ecc. non devono essere riportate nel testo della relazione.

Al fine dell'esatta individuazione dei fabbricati e dei terreni oggetto di pignoramento, l'esperto stimatore deve sempre effettuare una **sovrapposizione delle ortofoto o delle foto satellitari**, reperibili anche sul web, con le mappe catastali elaborate dalla SOGEI.

L'esperto deve darne esplicitamente atto nella relazione in risposta al presente quesito ed inserire le sovrapposizioni effettuate sia nel testo della relazione, che negli allegati alla stessa.

Nel caso in cui i beni oggetto di pignoramento siano interessati (in tutto od in parte) da procedure di **espropriazione per pubblica utilità**, l'esperto acquisirà la relativa documentazione presso gli uffici competenti e fornirà adeguata descrizione delle porzioni interessate dalle dette procedure (stralciandole dalla descrizione).

In risposta a tale quesito, l'esperto deve poi procedere alla **formazione** – sulla base delle caratteristiche dei beni pignorati ed in ogni caso in modo da assicurare la maggiore appetibilità sul mercato degli stessi – di **uno o più lotti per la vendita**, indicando per ciascun immobile compreso nel lotto almeno **tre confini** ed i **dati di identificazione catastale** (con indicazione in tal caso, unicamente dei dati di identificazione attuali).

I confini del bene devono essere menzionati con precisione, preferibilmente mediante l'esatta indicazione dei dati catastali degli immobili confinanti (foglio, p.la, sub) od altri elementi certi (ad esempio: via; strada; ecc.). L'esperto non deve limitarsi a riportare genericamente la dizione "immobile confinante con fondo agricolo, con proprietà aliena, ecc.".

Nella **formazione dei lotti**, laddove sia indispensabile e comunque previa istanza scritta da rivolgersi al G.E. (in cui siano specificamente indicate e motivate le esigenze di indispensabilità) ed autorizzazione dello stesso, procederà altresì alla realizzazione del frazionamento e dell'accatastamento, allegando alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Nella formazione dei lotti (unico o plurimi) l'esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l'individuazione di un unico lotto renda più appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l'esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di servitù di passaggio.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

L'esperto deve procedere alla **descrizione materiale** di ciascun lotto, mediante l'esatta indicazione della **tipologia** di ciascun immobile, della sua **ubicazione** (città, via, numero civico, piano, eventuale numero d'interno), degli **accessi**, delle eventuali **pertinenze** (previo accertamento del vincolo pertinenziale sulla base delle planimetrie allegate alla denuncia di costruzione presentata in catasto, della scheda catastale, delle indicazioni contenute nell'atto di acquisto nonché nella relativa nota di trascrizione e dei criteri oggettivi e soggettivi di cui all'art. 817 c.c.), degli accessori, degli eventuali millesimi di parti comuni, specificando anche il contesto in cui essi si trovano, le caratteristiche e la destinazione della zona e dei servizi da essa offerti nonché le caratteristiche delle zone confinanti.

Con riguardo alle **pertinenze** ed in linea di principio, l'esperto non procederà alla descrizione di beni dotati di autonomo identificativo catastale (salvo che si tratti di beni censiti come "beni comuni non censibili").

Con riferimento al singolo bene, devono essere indicate eventuali **dotazioni condominiali** (es. posti auto comuni; giardino; ecc.), la tipologia, l'altezza interna utile, la composizione interna, la superficie netta, il coefficiente utilizzato ai fini della determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima, l'esposizione, le condizioni di manutenzione, le caratteristiche strutturali, nonché le caratteristiche interne di ciascun immobile, precisando per ciascun elemento l'attuale stato di manutenzione e – per gli impianti – la loro rispondenza alla vigente normativa e, in caso contrario, i costi necessari al loro adeguamento.

In particolare, l'esperto deve precisare se l'immobile sia dotato di **attestato di prestazione energetica** e quantificare – in caso di assenza – i costi per l'acquisizione dello stesso.

Per i terreni pignorati deve essere evidenziata la loro eventuale situazione di **fondi interclusi** (laddove circondati da fondi altrui e senza uscita sulla via pubblica) da terreni limitrofi appartenenti a terzi o comunque non oggetto della espropriazione in corso, anche se di proprietà dello stesso esecutato.

La medesima circostanza deve essere evidenziata in relazione ad esempio a fabbricati per i quali l'accesso con mezzi rotabili sia possibile solamente attraverso il passaggio su cortile di proprietà esclusiva di un terzo o dell'esecutato medesimo e che non sia stato pignorato.

Nella descrizione dello stato dei luoghi in risposta al presente quesito, l'esperto deve sempre inserire già nel corpo della relazione (e non solamente tra gli allegati) un numero sufficiente di fotografie. L'inserimento delle fotografie nel corpo della relazione mira infatti a rendere agevole la comprensione della descrizione fornita.

Le fotografie saranno altresì inserite tra gli allegati alla relazione.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve procedere altresì alla predisposizione di **planimetria dello stato reale dei luoghi**.

Anche la planimetria deve essere inserita sia in formato ridotto nel testo della relazione (in modo da rendere agevole la comprensione della descrizione fornita), sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima.

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.

L'esperto deve procedere all'**identificazione catastale** dei beni pignorati per ciascun lotto.

Al riguardo, l'esperto:

- deve acquisire **estratto catastale anche storico** per ciascun bene aggiornato all'attualità, nonché la **planimetria catastale corrispondente** (procedendo SEMPRE al deposito della stessa tra gli allegati alla relazione o precisando eventualmente l'assenza della stessa agli atti del Catasto).

In particolare, nell'ipotesi in cui il primo atto d'acquisto anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento (come indicato nella certificazione ex art. 567, secondo comma, c.p.c.) dovesse risultare antecedente alla meccanizzazione del Catasto, l'esperto dovrà produrre l'estratto catastale storico anche per il periodo precedente la meccanizzazione;

- deve ricostruire la **storia catastale** del bene, indicando le variazioni intervenute nel tempo e precisando – nel caso di immobili riportati in C.F. – la p.la del terreno identificato al C.T. sul quale il fabbricato sia stato edificato.

A questo proposito, è sempre necessario che l'esperto precisi tutti i passaggi catastali intervenuti dalla originaria p.lla del C.T. alla p.lla attuale del C.F. (producendo sempre la relativa documentazione di supporto);

- deve precisare l'**esatta rispondenza formale** dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, nonché nel negozio di acquisto, con le risultanze catastali, analiticamente indicando le eventuali difformità (quanto a foglio, p.lla e subalterno);
- deve indicare le **variazioni** (riguardanti esclusivamente i dati identificativi essenziali: comune censuario, foglio, p.lla e subalterno) che siano state eventualmente richieste dall'esecutato o da terzi o disposte di ufficio e che siano intervenute in un momento successivo rispetto alla trascrizione dei dati riportati correttamente nel pignoramento, precisando:

- se a tali variazioni corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, scorporo o frazionamento di un vano o di una pertinenza dell'unità immobiliare che vengono accorpati ad un'altra; fusione di più subalterni), nel qual caso l'esperto informerà il G.E. per le determinazioni sul prosieguo;
- se a tali variazioni non corrisponda una modifica nella consistenza materiale dell'immobile (ad esempio, riallineamento delle mappe).

In risposta al presente quesito, l'esperto deve precisare altresì le eventuali **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria catastale** corrispondente.

Al riguardo, l'esperto:

- in primo luogo, deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria catastale;
- in secondo luogo, nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve quantificare i costi per l'eliminazione delle riscontrate difformità.

QUESITO n. 4: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

L'esperto stimatore deve procedere alla ricostruzione di **tutti i passaggi di proprietà** relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, **al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento.**

A questo riguardo, l'esperto:

- deve sempre acquisire in via integrale **l'atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto esecutato** (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; assegnazione a socio di cooperativa; ecc.), atto od atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
- può procedere ad acquisire in via integrale altresì **gli atti d'acquisto precedenti** laddove ne sussista l'opportunità (ad esempio: laddove sia dubbio se determinate porzioni del bene siano state oggetto di trasferimento; laddove sia opportuno verificare – specie ai fini della regolarità urbanistica – la consistenza del bene al momento di un

determinato passaggio di proprietà; ecc.), procedendo in tal caso all'inserimento degli stessi tra gli allegati alla relazione.

In ogni caso, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi alla pedissequa ripetizione degli accertamenti già riportati nella documentazione ipocatastale o nella certificazione sostitutiva depositate ex art. 567 c.p.c. dal creditore procedente.

Qualora nella ricostruzione dei passaggi di proprietà dovesse risultare che la consistenza catastale del bene sia diversa da quella attuale (ad esempio: indicazione di una p.lla o sub diversi da quelli attuali), l'esperto segnalerà anche **i frazionamenti e le variazioni catastali via via eseguiti**, incrociando i dati risultanti dagli atti di alienazione con le risultanze dei registri catastali.

A questo riguardo, la ricostruzione dell'esperto dovrà consentire di comprendere se il bene pignorato corrisponda ai beni oggetto dei passaggi di proprietà.

In ogni caso, poi, nell'ipotesi di pignoramento di fabbricati, l'esperto deve specificare in termini esatti su quale originaria p.lla di terreno insistano i detti fabbricati, allegando altresì foglio di mappa catastale (con evidenziazione della p.lla interessata).

Nella ricostruzione dei trasferimenti, l'esperto non deve limitarsi ad indicazioni di carattere generico ed in particolare riferire che l'atto riguarderebbe "i beni sui quali è stato edificato il fabbricato" senza ulteriori specificazioni, occorrendo al contrario documentare i passaggi catastali intervenuti.

Nell'ipotesi di beni pignorati in danno del debitore esecutato ma appartenenti allo stesso in regime di **comunione legale con il coniuge**, l'esperto stimatore eseguirà visura ipotecaria anche sul nominativo del coniuge non debitore dalla data dell'atto di acquisto.

L'esperto segnalerà tempestivamente al G.E. l'esistenza di atti di disposizione compiuti dal coniuge non debitore e/o l'esistenza di iscrizioni ipotecarie od altre formalità pregiudizievoli (ad esempio, trascrizione di sequestro conservativo; trascrizione di sentenza dichiarativa di fallimento; ecc.), producendo copia della nota di iscrizione e/o di trascrizione.

Ipotesi particolari:

1) Atto anteriore al ventennio avente natura di *atto mortis causa*.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto mortis causa** (trascrizione di denuncia di successione; trascrizione di verbale di pubblicazione di testamento), l'esperto dovrà eseguire autonoma ispezione presso i registri immobiliari sul nominativo del dante causa, individuando l'atto d'acquisto in favore dello stesso e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

Qualora l'atto individuato abbia parimenti natura di *atto mortis causa* oppure si tratti di atto *inter vivos* ma a carattere non traslativo (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà procedere ulteriormente a ritroso sino ad individuare un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini sopra precisati.

Qualora l'ispezione non sia in grado di condurre all'individuazione di un atto *inter vivos* a carattere traslativo sebbene condotta a ritroso per un considerevole lasso di tempo, l'esperto darà conto di tale circostanza nella relazione.

In tal caso, l'esperto preciserà comunque se quantomeno l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

2) Atto anteriore al ventennio avente natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo**.

Nel caso in cui il primo atto antecedente di venti anni la trascrizione del pignoramento abbia natura di **atto inter vivos a carattere non traslativo** (ad esempio: divisione), l'esperto dovrà parimenti eseguire ispezione presso i registri immobiliari sui nominativi dei danti causa, individuando l'atto d'acquisto in favore degli stessi e risalendo ad un atto *inter vivos* a carattere traslativo nei termini anzidetti (ad esempio: compravendita; donazione; permuta; cessione di diritti reali; ecc.).

3) Terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità**.

Nel caso di fabbricati edificati su terreni acquisiti con **procedura di espropriazione di pubblica utilità** (ad esempio, nel caso di convenzioni per l'edilizia economica e popolare), l'esperto acquisirà presso la P.A. competente la documentazione relativa all'emissione dei decreti di occupazione d'urgenza e/o di esproprio, precisando – in difetto dell'adozione di formale provvedimento di esproprio – se sia intervenuta irreversibile trasformazione dei suoli e comunque fornendo ogni informazione utile al riguardo (anche con riguardo ad eventuali contenziosi in atto).

4) Beni già in titolarità di **istituzioni ecclesiastiche**.

Nel caso di beni in origine in titolarità di istituzioni ecclesiastiche (Istituti diocesani per il sostentamento del clero; mense vescovili; ecc.), l'esperto preciserà se l'intestazione nei registri del Catasto corrisponda al nominativo del soggetto indicato dai Registri Immobiliari.

5) **Situazioni di comproprietà**.

L'esperto avrà sempre cura di riscontrare la eventuale **situazione di comproprietà** dei beni pignorati, anche con riferimento al dante causa del debitore esecutato, con la specificazione della sua natura (comunione legale tra coniugi oppure ordinaria) e della misura delle quote di ciascuno dei partecipanti.

6) Esistenza di **diritto di usufrutto** sui beni pignorati.

Laddove poi l'atto di acquisto del bene in capo all'esecutato contenga una **riserva di usufrutto** in favore del dante causa o di un terzo, l'esperto dovrà avere cura di verificare sempre e se tale riserva sia stata trascritta e se l'usufruttuario sia ancora in vita. A tale scopo acquisirà il **certificato di esistenza in vita ed eventualmente di morte** di quest'ultimo.

QUESITO n. 5: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

L'esperto deve procedere alla verifica della **regolarità dei beni sotto il profilo edilizio ed urbanistico**, indicando:

- **l'epoca di realizzazione dell'immobile;**
- **gli estremi esatti del provvedimento autorizzativo** (licenza edilizia n. ____ ; concessione edilizia n. ____ ; eventuali varianti; permesso di costruire n. ____ ; DIA n. ____ ; ecc.);
- **la rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo.**

Al riguardo, l'esperto deve procedere all'acquisizione presso il competente ufficio tecnico comunale di copia del provvedimento autorizzativo, nonché dei grafici di progetto allegati.

Tale documentazione deve essere sempre allegata alla relazione di stima.

Si sottolinea al riguardo come, in risposta al presente quesito, l'esperto NON DEVE MAI limitarsi a ripetere pedissequamente quanto riferito dagli uffici tecnici

comunali, dovendo procedere autonomamente agli opportuni accertamenti di seguito indicati (specie con riguardo alla verifica della rispondenza della costruzione alle previsioni del provvedimento autorizzativo).

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'assenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato, l'esperto preciserà anzitutto la presumibile epoca di realizzazione del fabbricato.

A questo riguardo ed a mero titolo esemplificativo, l'esperto potrà utilizzare ai fini della datazione dell'epoca di costruzione: i) schede planimetriche catastali; ii) aerofotogrammetrie acquisibili presso gli uffici competenti e società private; iii) informazioni desumibili dagli atti di trasferimento (ad esempio, qualora l'atto contenga l'esatta descrizione del fabbricato); iv) elementi desumibili dalla tipologia costruttiva utilizzata; v) contesto di ubicazione del bene (ad esempio: centro storico della città).

In nessun caso l'esperto stimatore potrà fare affidamento esclusivo sulla dichiarazione di parte contenuta nell'atto di acquisto secondo cui il fabbricato sarebbe stato edificato in data antecedente al 1.9.1967.

In relazione a fabbricati realizzati in epoca risalente, l'esperto distinguerà tra:

1) **fabbricati realizzati prima del 1942** (in Comuni sprovvisti di regolamento edilizio anteriore a tale data), che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali - **tenendo conto delle indicazioni di cui in appresso** - l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);

2) **fabbricati realizzati tra il 1942 ed il 1967:**

i) **fabbricati realizzati nel centro urbano** per i quali occorrerà verificare la presenza di una licenza ex art. 31 LU (nella originaria formulazione), in mancanza della quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo;

ii) **fabbricati realizzati fuori dal centro urbano**, che saranno considerati regolari salvo che per le eventuali accertate modifiche dello stato dei luoghi che siano intervenute in data successiva, in relazione alle quali l'esperto procederà ad un'autonoma verifica della legittimità urbanistica delle stesse e - in difetto - all'accertamento della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo);

3) **fabbricati realizzati dopo il 1967** per i quali occorrerà verificare in ogni caso la presenza di un titolo edilizio in mancanza del quale il cespite sarà considerato abusivo e l'esperto procederà agli accertamenti della sanabilità/condonabilità di cui in prosieguo.

Nell'ipotesi in cui l'ufficio tecnico comunale comunichi **l'esistenza di provvedimenti autorizzativi** sotto il profilo edilizio-urbanistico per il fabbricato pignorato ma non sia in grado di consegnare all'esperto copia del detto provvedimento od anche delle sole planimetrie di progetto (ad esempio: per smarrimento; inagibilità dell'archivio; sequestro penale; ecc.), l'esperto deve richiedere al relativo dirigente certificazione in tal senso (contenente altresì l'indicazione delle ragioni della mancata consegna), certificazione che sarà inserita tra gli allegati alla relazione.

Nell'ipotesi di **difformità e/o modifiche** del fabbricato rispetto al provvedimento autorizzativo, in risposta al presente quesito l'esperto deve precisare

analiticamente le **difformità** tra la **situazione reale dei luoghi e la situazione riportata nella planimetria di progetto**.

Al riguardo, ai fini dell'opportuna comprensione l'esperto:

- deve procedere alla **sovrapposizione della planimetria** dello stato reale dei luoghi (predisposta in risposta al quesito n. 2) con la planimetria di progetto;
- nel caso di riscontrate difformità:
 - deve predisporre apposita **planimetria dello stato reale dei luoghi con opportuna indicazione grafica delle riscontrate difformità**, inserendo la detta planimetria sia in formato ridotto nel testo della relazione in risposta al presente quesito, sia in formato ordinario in allegato alla relazione medesima;
 - deve poi precisare l'eventuale possibilità di sanatoria delle difformità riscontrate ed i costi della medesima secondo quanto di seguito precisato.

In caso di **opere abusive** l'esperto procederà come segue:

anzitutto, verificherà la possibilità di **sanatoria c.d. ordinaria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001** e gli eventuali costi della stessa;

in secondo luogo ed in via subordinata, verificherà l'eventuale avvenuta presentazione di **istanze di condono (sanatoria c.d. speciale)**, precisando:

- il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza di condono sia stata presentata (segnatamente, indicando se si tratti di istanza ai sensi degli artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985; oppure ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994; oppure ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003);
- lo stato della procedura presso gli uffici tecnici competenti (pareri; deliberazioni; ecc.);
- i costi della sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte e/o ancora da corrispondersi;
- la conformità del fabbricato ai grafici di progetto depositati a corredo dell'istanza (segnalando, anche in tal caso graficamente, le eventuali difformità);

in terzo luogo ed in via ulteriormente subordinata, verificherà inoltre – ai fini della domanda in sanatoria che l'aggiudicatario potrà eventualmente presentare – se gli immobili pignorati si trovino o meno nelle condizioni previste dall'**art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 o dall'art. 46, comma 5 del D.P.R. n. 380 del 2001** (già art. 17, comma 5, della legge n. 47 del 1985).

A quest'ultimo riguardo, l'esperto deve:

- determinare la data di edificazione dell'immobile secondo le modalità sopra indicate;
- chiarire se – in ragione della data di edificazione come sopra determinata o comunque delle caratteristiche delle opere abusive – l'immobile avrebbe potuto beneficiare di una delle sanatorie di cui alle disposizioni di seguito indicate:
 - i. **artt. 31 e seguenti della legge n. 47 del 1985** (in linea di principio, immobili ed opere abusivi ultimati entro la data del 1.10.1983 ed alle condizioni ivi indicate);
 - ii. **art. 39 della legge n. 724 del 1994** (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.12.1993 ed alle condizioni ivi indicate);

iii.art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 2003 (in linea di principio, opere abusive ultimate entro la data del 31.3.2003 ed alle condizioni ivi indicate);

- verificare la data delle ragioni del credito per le quali sia stato eseguito il pignoramento o intervento nella procedura espropriativa.
Al riguardo, l'esperto deve far riferimento al credito temporalmente più antico che sia stato fatto valere nella procedura espropriativa (sia dal creditore pignorante, sia da uno dei creditori intervenuti), quale risultante dagli atti della procedura;
- concludere infine – attraverso il combinato disposto delle verifiche sopra indicate – se ed eventualmente in base a quali delle disposizioni di legge sopra indicate l'aggiudicatario possa depositare domanda di sanatoria.

In tutte le ipotesi di sanatoria di immobili od opere abusive, l'esperto deve indicare – previa assunzione delle opportune informazioni presso gli uffici comunali competenti – **i relativi costi**.

Ove l'abuso non sia in alcun modo sanabile, l'esperto deve precisare se sia stato emesso **ordine di demolizione dell'immobile**, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici comunali e quantificare gli oneri economici necessari per l'eliminazione dello stesso.

Infine, l'esperto deve verificare l'esistenza della **dichiarazione di agibilità** ed acquisire **certificato aggiornato di destinazione urbanistica**.

Nel caso di mancata risposta da parte degli uffici tecnici competenti entro un tempo ragionevole dalla richiesta inoltrata o comunque di risposta incompleta, l'esperto stimatore depositerà istanza al giudice dell'esecuzione per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 213 c.p.c.

QUESITO N. 6: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

L'esperto stimatore deve precisare se l'immobile pignorato sia occupato dal **debitore esecutato** o da **soggetti terzi**.

Nel caso di immobile occupato da **soggetti terzi**, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure – in difetto – indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione.

Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio.

Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura** (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed

all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, cod. civ.

Nel caso di **immobile occupato da soggetti terzi senza alcun titolo o con titolo non opponibile alla procedura** (ad esempio, occupante di fatto; occupante in forza di contratto di comodato; ecc.), l'esperto procederà alle determinazioni di seguito indicate:

in primo luogo, quantificherà il canone di locazione di mercato di un immobile appartenente al segmento di mercato dell'immobile pignorato;

in secondo luogo, indicherà l'ammontare di una eventuale indennità di occupazione da richiedersi al terzo occupante (tenendo conto di tutti i fattori che possano ragionevolmente suggerire la richiesta di una indennità in misura ridotta rispetto al canone di locazione di mercato, quali a titolo di esempio: la durata ridotta e precaria dell'occupazione; l'obbligo di immediato rilascio dell'immobile a richiesta degli organi della procedura; l'esigenza di assicurare la conservazione del bene; ecc.).

QUESITO n. 7: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

L'esperto deve procedere alla specificazione dei **vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene**.

In particolare ed a titolo esemplificativo, l'esperto stimatore deve:

a) verificare l'esistenza di trascrizioni di pignoramenti diversi da quello originante la presente procedura espropriativa sui medesimi beni pignorati, per l'intero o anche solo per una quota, e quindi di **altre procedure esecutive**, riferendo lo stato delle stesse (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

Nel caso in cui sia ancora pendente precedente procedura espropriativa, l'esperto ne darà immediata segnalazione al giudice dell'esecuzione al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni relativi alla riunione;

b) verificare – in presenza di trascrizioni di domande giudiziali sugli immobili pignorati – la pendenza di **procedimenti giudiziali civili** relativi ai medesimi beni pignorati, acquisendo copia dell'atto introduttivo e riferendo circa lo stato del detto procedimento (assumendo le opportune informazioni presso la cancelleria del Tribunale).

La documentazione così acquisita sarà allegata alla relazione;

c) acquisire copia di eventuale **provvedimento giudiziale di assegnazione al coniuge** della casa coniugale;

d) acquisire copia di provvedimenti impositivi di **vincoli storico-artistici**;

e) verificare – per gli immobili per i quali sia esistente un condominio – l'esistenza di **regolamento condominiale** e la eventuale trascrizione dello stesso;

f) acquisire copia degli **atti impositivi di servitù** sul bene pignorato eventualmente risultanti dai Registri Immobiliari.

In particolare, nell'ipotesi in cui sul bene risultino essere stati eseguiti provvedimenti di **sequestro penale** (anche in data successiva alla trascrizione del pignoramento), l'esperto acquisirà – con l'ausilio del custode giudiziario – la relativa documentazione presso gli uffici competenti, depositando copia del provvedimento e del verbale di esecuzione del sequestro (nonché, eventualmente, copia della nota di trascrizione del provvedimento di sequestro), informandone

tempestivamente il G.E. per l'adozione dei provvedimenti circa il prosieguo delle operazioni di stima.

In risposta al presente quesito, l'esperto deve inoltre indicare in sezioni separate gli oneri ed i vincoli che restano a carico dell'acquirente e quelli che sono invece cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

In particolare, l'esperto indicherà:

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

Tra questi si segnalano in linea di principio:

- 1) Domande giudiziali;
- 2) Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) Convenzioni matrimoniali e provvedimenti di assegnazione della casa coniugale al coniuge;
- 4) Altri pesi o limitazioni d'uso (es. oneri reali, obbligazioni *propter rem*, servitù, uso, abitazione, ecc.), anche di natura condominiale;
- 5) Provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo.

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

Tra questi si segnalano:

- 1) Iscrizioni ipotecarie;
- 2) Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli (sequestri conservativi; ecc.);
- 3) Difformità urbanistico-edilizie (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 6 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura);
- 4) Difformità Catastali (con indicazione del costo della regolarizzazione come determinato in risposta al quesito n. 3 e la precisazione che tale costo è stato detratto nella determinazione del prezzo base d'asta laddove non si sia proceduto alla regolarizzazione in corso di procedura).

QUESITO n. 8: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale, precisando se vi sia stato provvedimento di declassamento o se sia in corso la pratica per lo stesso.

QUESITO n. 9: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

L'esperto deve procedere alla verifica se i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà o di natura concessoria in virtù di alcuno degli istituti richiamati.

In particolare, l'esperto verificherà laddove possibile – per il tramite di opportune indagini catastali – il titolo costitutivo e la natura del soggetto a favore del quale sia costituito il diritto (se pubblico o privato).

All'uopo, laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto privato** (es. persone fisiche; istituti religiosi privati quali mense vescovili e relativi successori) l'esperto verificherà – acquisendo la relativa documentazione – se sussistano i presupposti per ritenere che vi sia stato acquisto della piena proprietà per usucapione (ad es.,

laddove l'originario enfiteuta o livellario, od un suo successore, abbia ceduto ad altri per atto tra vivi la piena proprietà del fondo senza fare alcuna menzione degli oneri su di esso gravanti o comunque garantendo l'immobile come libero da qualunque gravame e siano decorsi almeno venti anni dall'atto di acquisto).

Laddove il diritto sia costituito a favore di **soggetto pubblico**, l'esperto verificherà se il soggetto concedente sia un'amministrazione statale od un'azienda autonoma dello Stato (nel qual caso verificherà se sussistano i presupposti per considerare il diritto estinto ai sensi degli artt. 1 della legge n. 16 del 1974 o 60 della legge n. 222 del 1985) oppure a favore di ente locale in forza di provvedimento di quotizzazione ed assegnazione, eventualmente ai sensi della legge n. 1766 del 1927 (acquisendo la relativa documentazione sia presso l'ente locale che presso l'Ufficio Usi Civici del settore B.C.A. della Regione Campania).

In tale ultima ipotesi, laddove dovesse risultare l'assenza di atti di affrancazione del bene, l'esperto sospenderà le operazioni di stima e depositerà nota al G.E. corredata della relativa documentazione.

QUESITO n. 10: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

L'esperto deve fornire ogni **informazione concernente**:

- 1) l'importo annuo delle spese fisse di gestione o manutenzione (es. spese condominiali ordinarie);
- 2) eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute;
- 3) eventuali spese condominiali scadute non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia;
- 4) eventuali procedimenti giudiziari in corso relativi al cespite pignorato.

QUESITO n. 11: procedere alla valutazione dei beni.

L'esperto deve indicare il **valore di mercato** dell'immobile nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: **International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS**) e di cui al **Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa**.

In particolare ed in linea di principio, l'esperto deve utilizzare i metodi del confronto di mercato (**Market Approach**), di capitalizzazione del reddito (**Income Approach**) e del costo (**Cost Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati e giustificando adeguatamente il ricorso all'uno od all'altro metodo in riferimento alle condizioni del caso di specie.

A questo riguardo, l'esperto deve **OBBLIGATORIAMENTE** procedere alla **esplicita specificazione dei dati utilizzati per la stima e delle fonti di acquisizione di tali dati**, depositando in allegato alla perizia copia dei documenti utilizzati (ad esempio: contratti di alienazione di altri immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; decreti di trasferimento emessi dal Tribunale ed aventi ad oggetto immobili riconducibili al medesimo segmento di mercato del cespite pignorato; dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate; ecc.).

Nel caso di dati acquisiti presso operatori professionali (agenzie immobiliari; studi professionali; mediatori; ecc.), l'esperto deve:

- indicare il nominativo di ciascun operatore interpellato (ad esempio: agenzia immobiliare _____ con sede in _____);
- precisare i dati forniti da ciascun operatore (con indicazione dei valori minimo e massimo comunicati da ciascuno di essi);
- **precisare in maniera sufficientemente dettagliata le modalità di determinazione dei dati forniti dall'operatore** (attraverso il riferimento ad atti di compravendita; alla data degli stessi; alla tipologia degli immobili oggetto di tali atti; ecc.).

L'esperto potrà inoltre acquisire informazioni ai fini della stima anche presso soggetti che abbiano svolto attività di custode giudiziario e/o professionista delegato alle vendite forzate. In tal caso, l'esperto procederà a reperire i documenti di riferimento (segnatamente, i decreti di trasferimento rilevanti ai fini della stima), che saranno allegati alla relazione di stima.

IN NESSUN CASO L'ESPERTO PUO' LIMITARSI A FARE RICORSO A MERE FORMULE DI STILE QUALI "IN BASE ALLE PERSONALE ESPERIENZA, ALLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA, ECC."

Nella determinazione del valore di mercato l'esperto deve procedere al calcolo delle superfici per ciascun immobile, con indicazione della superficie commerciale, del valore al mq e del valore totale, esponendo analiticamente gli **adeguamenti e le correzioni della stima**.

A questo riguardo, l'esperto deve precisare tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli ed oneri giuridici non eliminabili dalla procedura, nonché per eventuali spese condominiali insolute.

L'esperto NON DEVE MAI detrarre dal valore di mercato il costo delle cancellazioni delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli a carico della procedura (segnatamente: iscrizioni ipotecarie; trascrizioni di pignoramenti; trascrizioni di sequestri conservativi).

Nella determinazione del valore di mercato di immobili che – alla luce delle considerazioni svolte in risposta al quesito n. 6 – siano **totalmente abusivi ed in alcun modo sanabili**, l'esperto procederà come segue:

nell'ipotesi in cui risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto quantificherà il valore del suolo e dei costi di demolizione delle opere abusive;

nell'ipotesi in cui non risulti essere stato emesso **ordine di demolizione** del bene, l'esperto determinerà il valore d'uso del bene.

Sulla scorta del valore di mercato determinato come sopra, l'esperto proporrà al giudice dell'esecuzione un **prezzo base d'asta** del cespite che tenga conto delle differenze esistenti al momento della stima tra la vendita al libero mercato e la vendita forzata dell'immobile, applicando a questo riguardo una riduzione rispetto al valore di mercato come sopra individuato nella misura ritenuta opportuna in ragione delle circostanze del caso di specie (misura in ogni caso compresa tra il 10% ed il 20% del valore di mercato) al fine di rendere comparabile e competitivo l'acquisto in sede di espropriazione forzata rispetto all'acquisto nel libero mercato.

In particolare, si osserva all'attenzione dell'esperto come tali differenze possano concretizzarsi:

- nella eventuale **mancata immediata disponibilità** dell'immobile alla data di aggiudicazione;
- nelle eventuali diverse modalità fiscali tra gli acquisiti a libero mercato e gli acquisti in sede di vendita forzata;
- nella mancata operatività della **garanzia per vizi e mancanza di qualità** in relazione alla vendita forzata;
- nelle differenze indotte sia dalle fasi cicliche del segmento di mercato (rivalutazione/svalutazione), sia dalle caratteristiche e dalle condizioni dell'immobile (deperimento fisico, obsolescenze funzionali ed obsolescenze esterne) che possano intervenire tra la data della stima e la data di aggiudicazione;
- nella possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede di gara.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

Nel caso il pignoramento abbia ad oggetto una **quota indivisa**, l'esperto deve procedere alla valutazione della sola quota.

L'esperto deve precisare inoltre se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota).

L'esperto deve infine chiarire già in tale sede se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione.

QUESITO n. 13: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

In risposta al presente quesito, l'esperto stimatore deve anzitutto indicare la residenza anagrafica del debitore esecutato alla data del pignoramento, nonché alla data attuale, acquisendo e depositando **certificato di residenza storico** rilasciato dal competente ufficio comunale.

L'esperto deve inoltre acquisire SEMPRE **certificato di stato civile** dell'esecutato.

In particolare, in caso di esistenza di rapporto di coniugio, l'esperto deve acquisire **certificato di matrimonio per estratto presso il Comune del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio**, verificando l'esistenza di annotazioni a margine in ordine al regime patrimoniale prescelto.

Il regime patrimoniale dell'esecutato deve essere SEMPRE verificato alla luce di tali certificazioni.

L'esperto non può invece fare riferimento ad elementi quali la dichiarazione di parte contenuta nell'atto d'acquisto del cespite.

In ogni caso, in ordine al regime patrimoniale dell'esecutato, qualora dagli elementi complessivamente in atti risulti essere intervenuta sentenza di annullamento del matrimonio oppure di scioglimento o cessazione degli effetti civili oppure di separazione personale e tale sentenza non risulti essere stata annotata a margine dell'atto di matrimonio, l'esperto procederà – laddove possibile – ad acquisire tale sentenza e a verificarne il passaggio in giudicato.

Infine, laddove il debitore esecutato sia una società, l'esperto acquisirà altresì **certificato della Camera di Commercio**.

QUESITO n. 14: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

L'esperto stimatore deve procedere alla predisposizione – per ciascun lotto individuato e descritto in risposta ai precedenti quesiti – del seguente **prospetto sintetico**:

LOTTO n. 1 (oppure LOTTO UNICO): – piena ed intera (oppure **quota di 1/2, di 1/3**, ecc.) proprietà (o altro diritto reale) di **appartamento** (o **terreno**) ubicato in _____ alla via _____ n. __ , piano ____ int. ____ ; è composto da _____ , confina con _____ a sud, con ____ a nord, con ____ ad ovest, con ____ ad est; è riportato nel **C.F.** (o **C.T.**) del **Comune di** _____ al **foglio** _____ , **p.lla** ____ (ex p.lla ____ o già scheda _____) , **sub** _____; il descritto stato dei luoghi corrisponde alla consistenza catastale (oppure, non corrisponde in ordine a _____); vi è concessione edilizia (o in sanatoria) n. __ del ____ , cui è conforme lo stato dei luoghi (oppure, non è conforme in ordine a _____); oppure, lo stato dei luoghi è conforme (o difforme _____) rispetto alla istanza di condono n. ____ presentata il _____ , oppure , l'immobile è abusivo e a parere dell'esperto stimatore può (o non può) ottenersi sanatoria ex artt. ____ (per il fabbricato); risulta (oppure non risulta) ordine di demolizione del bene; ricade in zona _____ (per il terreno);
PREZZO BASE euro _____;

LOTTO n. 2: ecc.

Nella predisposizione del prospetto, l'esperto deve fornire le informazioni sopra indicate in via di estrema sintesi e secondo i criteri della pubblicità commerciale, atteso che il prospetto è destinato ad essere inserito nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita ed a costituire lo schema per la pubblicazione di avviso per estratto sulla testata giornalistica.

L'esperto deve quindi evitare descrizioni di carattere discorsivo od eccessivamente lunghe.

Il Giudice autorizzava l'esperto:

a) ad accedere ad ogni documento concernente gli immobili pignorati, ivi compresi documenti relativi a rapporti di locazione, in possesso del Comune, dell'Ufficio del Registro, della Conservatoria dei Registri Immobiliari, dell'Ufficio del Territorio o del Condominio, ed a estrarne copia, non trovando applicazione i limiti di cui alla legge 31.12.96 n. 675 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

nonché:

b) a richiedere al Comune competente certificato storico di residenza relativo a qualsiasi occupante dell'immobile pignorato.

OPERAZIONI PERITALI

Il giorno 24.11.2025 alle ore 12,35 circa il sottoscritto effettuava l'accesso presso i cespiti staggiti (all. 9).

In tale data erano presenti:

- arch. Vittorio Merito quale esperto nominato ex art. 568 c.p.c.;
- avv. Carlo Maria Palmiero, quale custode giudiziario;
- sig.ra "Omissis", figlia della debitrice esecutata.

Il sottoscritto arch. Vittorio Merito, congiuntamente ai presenti, accedeva ai cespiti oggetto del pignoramento.

Lo stesso, al fine di effettuare la stima dei cespiti, eseguiva i rilievi metrici e fotografici (all. 1 - 2).

CONCLUSIONI

L'arch. Vittorio Merito, esperto designato ai sensi dell'ex art. 568 c.p.c., letti i quesiti predisposti dall'Ill.mo Giudice dott.ssa Monica Marrazzo, dopo un attento studio del fascicolo, da verifiche effettuate presso i cespiti pignorati e presso gli uffici competenti, ha provveduto a....:

LOTTO UNICO

QUESITO n. 1: identificare i diritti reali ed i beni oggetto del pignoramento.

I beni, oggetto della procedura de qua, sono identificati (all. 3):

BENE 1 – laboratorio: NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.la 572 (graffata con p.la 586, sub. 5), cat. C/3, classe U, consistenza 80 mq, sup. cat. 129 mq, rendita € 454,48 – Via Mattia Coppola n. 25, piano T.

BENE 2 – appartamento: NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.la 531, cat. A/5, classe 3, consistenza 1 vani, sup. cat. totale 33 mq escluse aree scoperte 33 mq, rendita € 34,09 – Via Mattia Coppola n. 25, piano T.

L'Esperto evidenzia che, dopo un attento studio della documentazione catastale attuale e storica, il Bene 1 risulta essere stato generato dalla fusione del bene identificato nel NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.la 572 graffata con p.la 586, sub. 1 (soppresso con VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 19/07/2002 Pratica n. 448889 in atti dal 19/07/2002 ABITAZIONELABORATORIO (n. 18187.1/2002) e del Bene 2 ma, quest'ultimo, per mero errore materiale non risulta soppresso.

Il pignoramento de quo è stato trascritto (all. 7), presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 05.08.2025 ai nn. 41324/31932, per i beni sopra riportati a favore di:

- "Omissis", per la quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto;

contro di:

- "Omissis", per la quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto.

Il sottoscritto Esperto ha verificato che il diritto reale indicato nell'atto di pignoramento corrisponde a quello in titolarità dell'esecutata in forza di (all. 6):

- Atto di compravendita, a firma del notaio Alfonso Monda del 27.11.2007 rep. 169789 racc. 30089, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 14.12.2007 ai nn. 81131/43063, in favore di "Omissis", per la quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto, e "Omissis", per la quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di nuda proprietà e $\frac{1}{2}$ del diritto della piena proprietà, e contro "Omissis" e "Omissis" per la quota di 1000/1000 della piena proprietà.

Il sottoscritto Esperto ha acquisito, presso il Comune di "Omissis", il certificato di Stato Civile e Stato di famiglia dell'esecutata riscontrando quanto segue:

cfr. (all.8) .. *"Omissis", risulta di stato libero e risulta iscritta all'indirizzo "Omissis"*

Sovrapposizione vax con foto satellitare



L'esperto ha effettuato, al fine di stabilire l'esatta individuazione dei beni, una sovrapposizione della foto satellitare con l'estratto di mappa catastale riscontrandone la corrispondenza.

Il bene 1 risulta correlato al CT del Comune di Giugliano in Campania al foglio 91, p.lle 572-586;

Il bene 2 risulta correlato al CT del Comune di Giugliano in Campania al foglio 91, p.la 698 (all. 10).

BENE 1 – laboratorio: NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.la 572 (graffata con p.la 586, sub. 5), cat. C/3, classe U, consistenza 80 mq, sup. cat. 129 mq, rendita € 454,48 – Via Mattia Coppola n. 25, piano T.

BENE 2 – appartamento: NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.la 531, cat. A/5, classe 3, consistenza 1 vani, sup. cat. totale 33 mq escluse aree scoperte 33 mq, rendita € 34,09 – Via Mattia Coppola n. 25, piano T.

Il compendio de quo confina, nel suo insieme, a nord con androne comune, a est con via Mattia Coppola e a sud con edificio correlato al CT del Comune di Giugliano in Campania al fg. 91, p.la 564 salvo altri.

QUESITO n. 2: elencare ed individuare i beni componenti ciascun lotto e procedere alla descrizione materiale di ciascun lotto.

BENE 1 – Laboratorio.

BENE 2 – Appartamento.

L'Esperto evidenzia che, dopo un attento studio della documentazione catastale attuale e storica, il Bene 1 risulta essere stato generato dalla fusione del bene identificato nel NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.lla 572 graffata con p.lla 586, sub. 1 (soppresso con VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 19/07/2002 Pratica n. 448889 in atti dal 19/07/2002 ABITAZIONELABORATORIO (n. 18187.1/2002) e del Bene 2 ma, quest'ultimo, per mero errore materiale non risulta soppresso.

Il compendio staggito è ubicato nel Comune di Giugliano in Campania, alla via Mattia Coppola n° 32, piano terra (catastalmente civ. 25).

Il compendio de quo confina, nel suo insieme, a nord con androne comune, a est con via Mattia Coppola e a sud con edificio correlato al CT del Comune di Giugliano in Campania al fg. 91, p.lla 564 salvo altri.

Il fabbricato, di cui sono parte i cespiti staggiti, è costituito da una costruzione composta da n. 2 piani fuori terra in muratura portante.

Lo stabile in questione è ubicato, in una zona centrale ben inserita nel contesto urbano, poco distante dai principali servizi pubblici e assi di collegamento.

La facciata, in condizioni di manutenzione scarse, è rivestita con intonaco per civili abitazioni.

Al compendio de quo si accede dall'androne dell'edificio con accesso da via Mattia Coppola n. 32.

Il bene 1, nello stato di fatto, è composto da: n. 4 ambienti, corridoio e n. 2 w.c. e ripostiglio.

Il bene 2 risulta essere l'ambiente 3 e il w.c. 1 del bene 1.

Il bene risulta in mediocri condizioni manutentive.

La pavimentazione è in gres porcellanato. Le pareti sono tinteggiate con pittura lavabile, ad esclusione dei w.c. rivestite con piastrelle.

Gli impianti, ad un controllo visivo, sono in mediocre stato di manutenzione. Gli infissi sono in legno.

La superficie totale lorda del compendio (legittima), compreso i muri perimetrali e le pareti divisorie, è di circa 90 mq, mentre la superficie netta è di circa 64 mq.

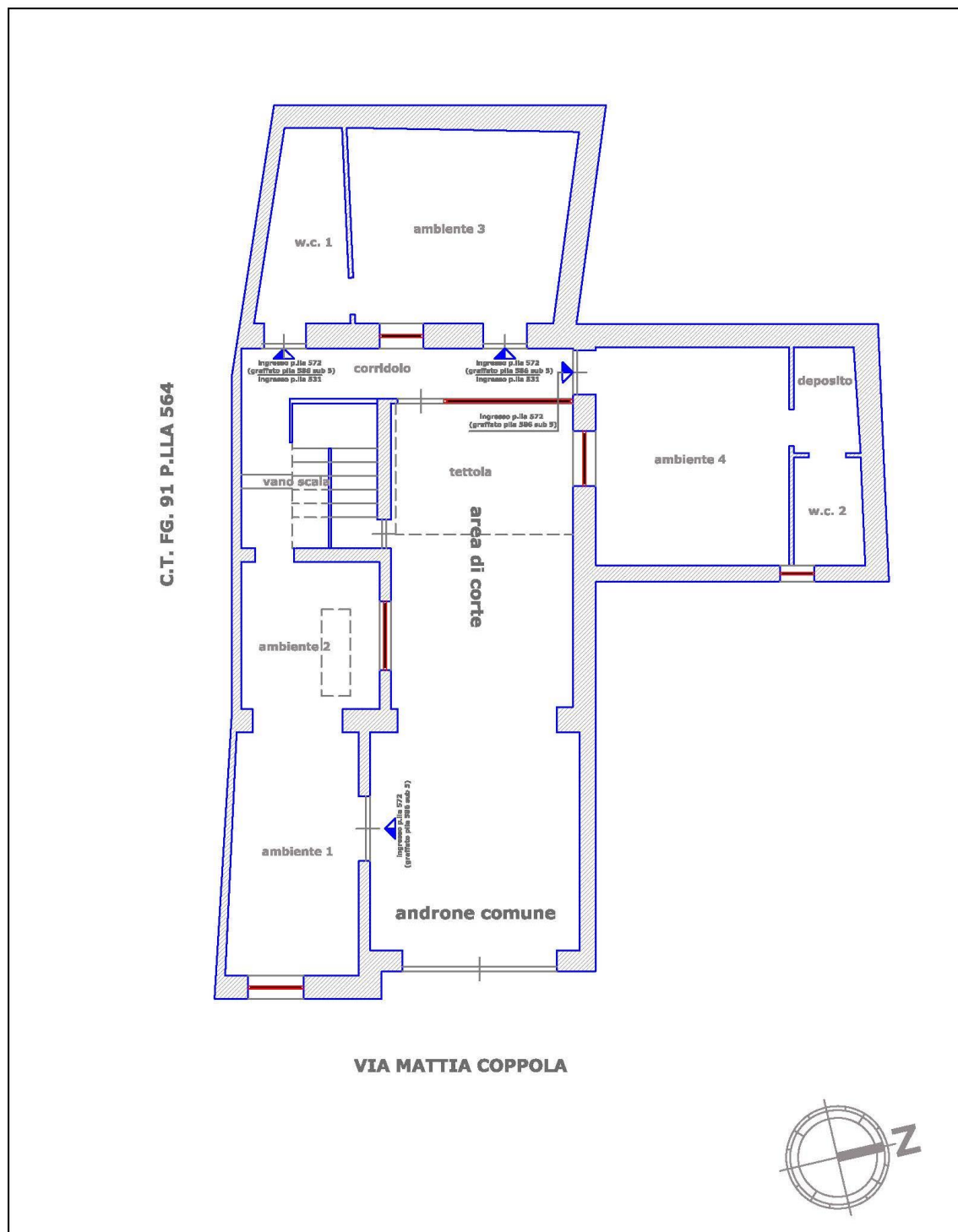
L'altezza interna è pari a circa h. 3,50 m.

Per il cespite staggito non risultano attestati di certificazione energetica.

Il costo per la redazione del predetto certificato è pari a € 500,00 e, il predetto importo, sarà detratto dal valore di stima del bene.

Di seguito, per maggiore chiarezza descrittiva, è riportata la rappresentazione grafica del cespite (all. 1).

Individuazione ambienti – Compendio Staggito



Documentazione fotografica – Compendio Staggito



Foto inquadramento



Foto area di corte



Foto 1



Foto 2

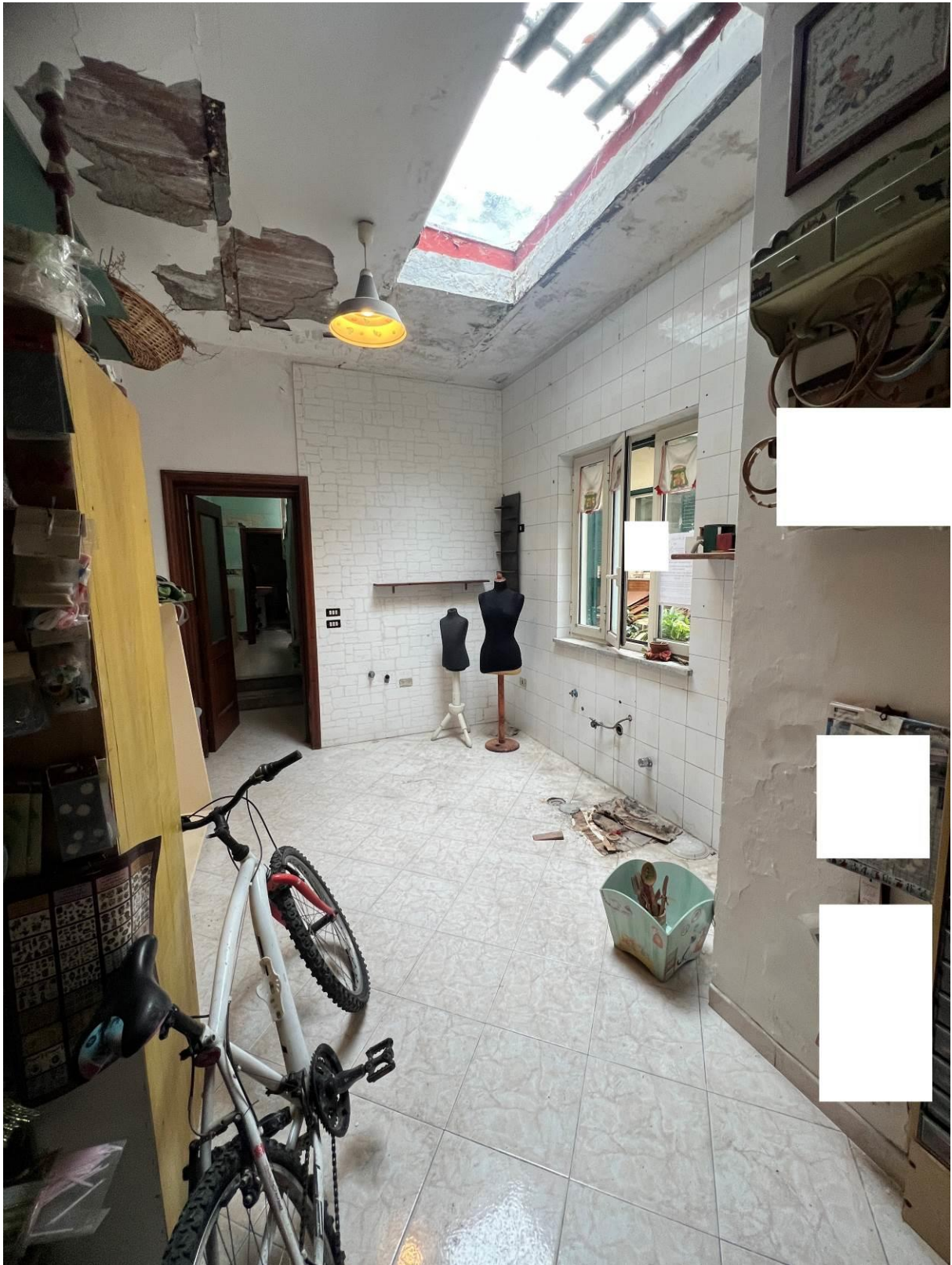


Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11

QUESITO n. 3: procedere alla identificazione catastale del bene pignorato.**BENE 1 - Laboratorio**

Il bene, oggetto della procedura de qua, è identificato al NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 572 (graffata p.lla 586, sub 5), cat. C/3, classe U, consistenza 80 mq, sup. cat. 129 mq, rendita € 454,48 – Via Mattia Coppola n. 25 – piano T.

Detto bene è correlato al CT del Comune di Giugliano in Campania al fg. 91 p.lle 572-586 (all. 3).

CRONISTORIA CATASTALE (all. 3)

- Dal 19.07.2002 ad oggi – identificato al NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 572 (graffata p.lla 586, sub 5), cat. C/3, classe U, consistenza 80 mq, rendita € 454,48 – Via Coppola Michele n. 25 – piano T.

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 19/07/2002 Pratica n. 448889 in atti dal 19/07/2002 ABITAZIONE-LABORATORIO (n. 18187.1/2002)

- Dal 30.06.1987 al 19.07.2002 – identificato al NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 572 (graffata p.lla 586, sub 1), cat. A/6, classe 3, consistenza 1,5 vani, rendita £ 363 – Via Coppola Michele n. 25 – piano T.

Impianto meccanografico del 30/06/1987

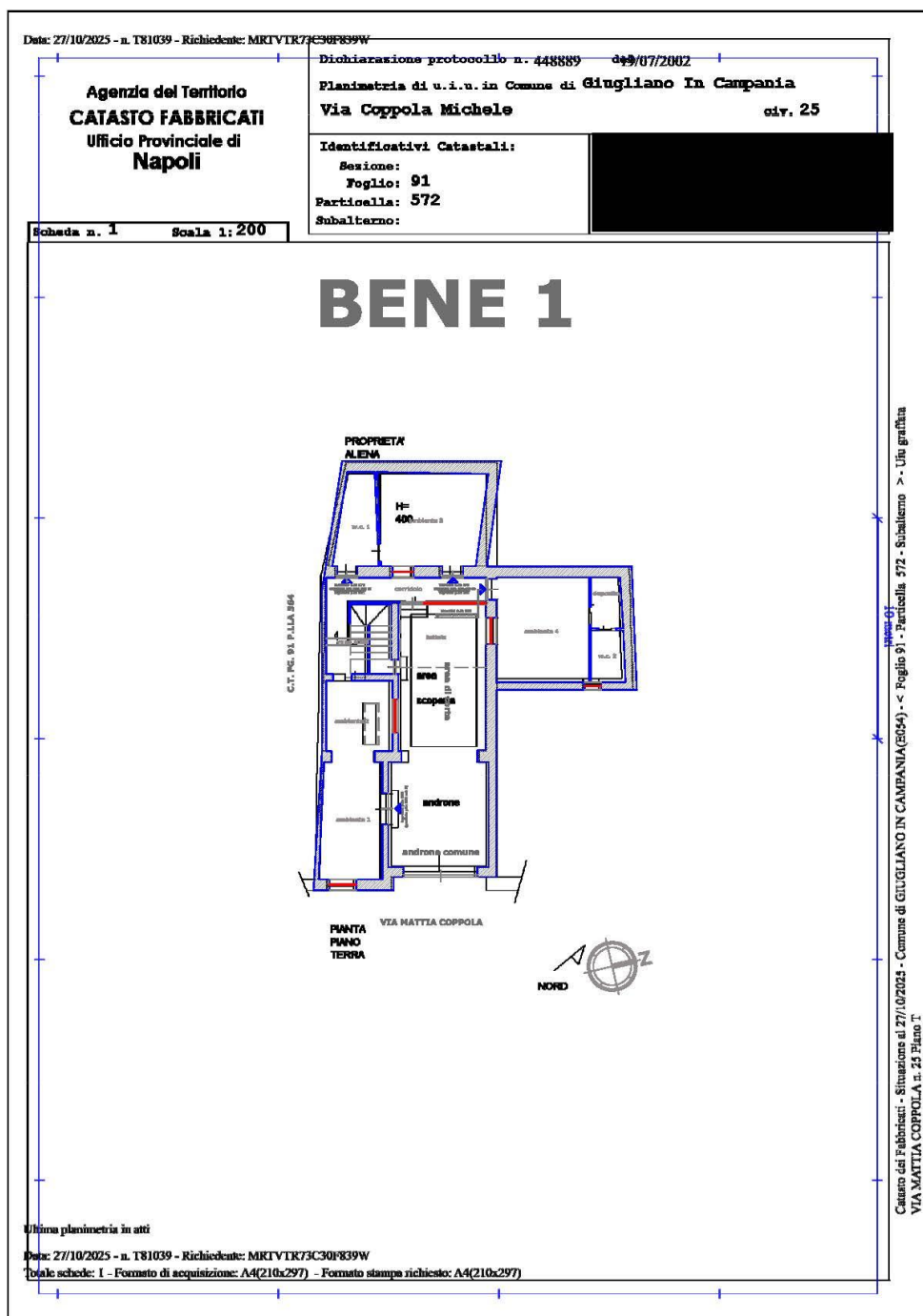
Per il bene de quo, sussiste l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione con le risultanze catastali.

Il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato la conformità tra lo stato reale dei luoghi e la planimetria catastale ad eccezione di:

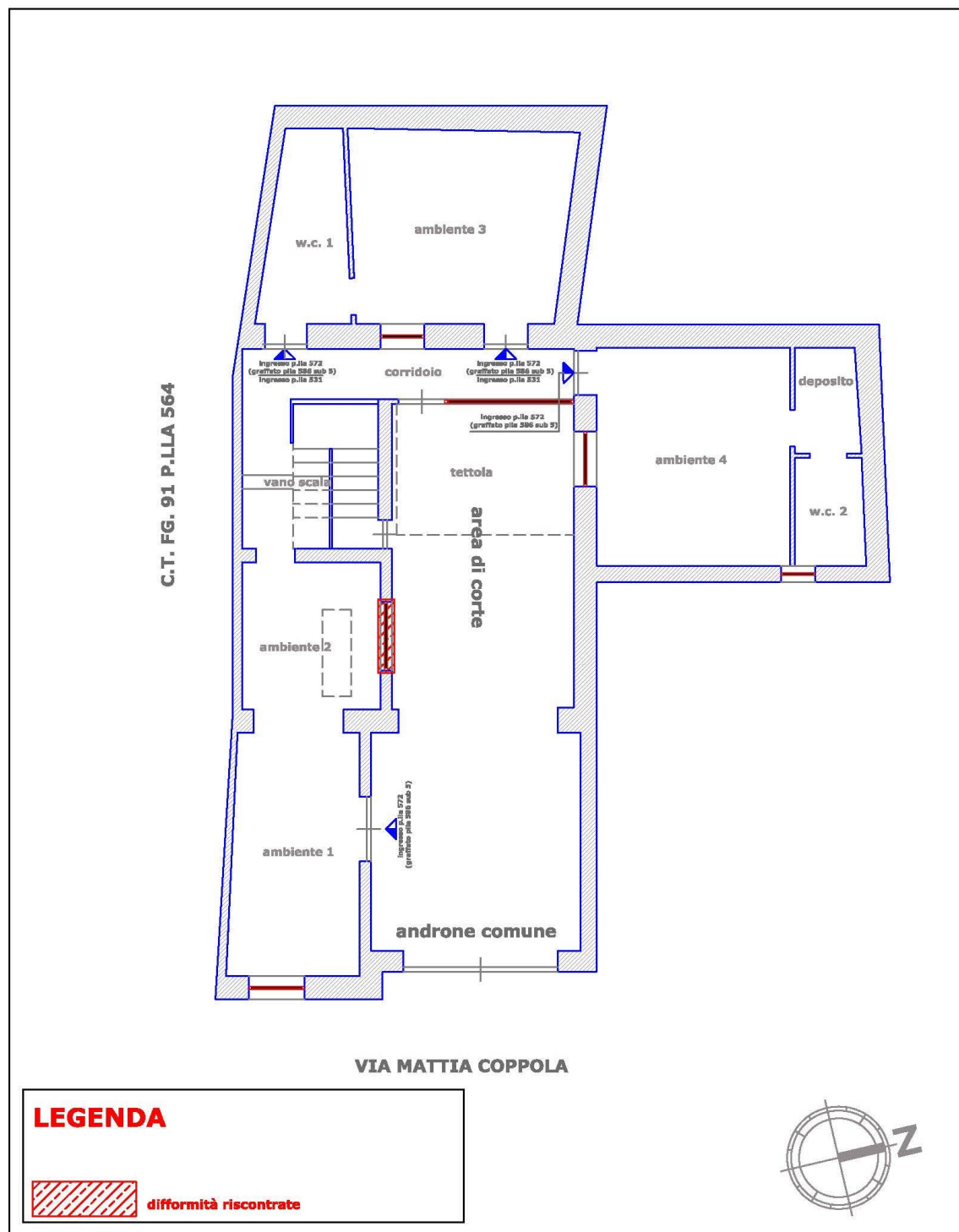
- Diversa apertura di prospetto interno.

L'aggiudicatario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi come riportato nella planimetria d'impianto.

Sovrapposizione planimetria catastale - stato luoghi - Bene 1



Individuazione difformità catastali - Bene 1



BENE 2 - Appartamento

Il bene, oggetto della procedura de qua, è identificato al NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 531, cat. A/5, classe 3, consistenza 1 vani, sup. cat. totale 33 mq escluse aree scoperte 33 mq, rendita € 34,09 – Via Mattia Coppola n. 25, piano T.

Detto bene è correlato al CT del Comune di Giugliano in Campania al fg. 91 p.lla 698 (all. 3).

CRONISTORIA CATASTALE (all. 3)

- Dal 30/06/1987 ad oggi – identificato al NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 531, cat. A/5, classe 3, consistenza 1 vani, rendita £ 202 – Via Coppola Michele n. 25, piano T.
Impianto meccanografico del 30/06/1987

Per il bene de quo, sussiste l'esatta rispondenza formale dei dati indicati nell'atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione con le risultanze catastali.

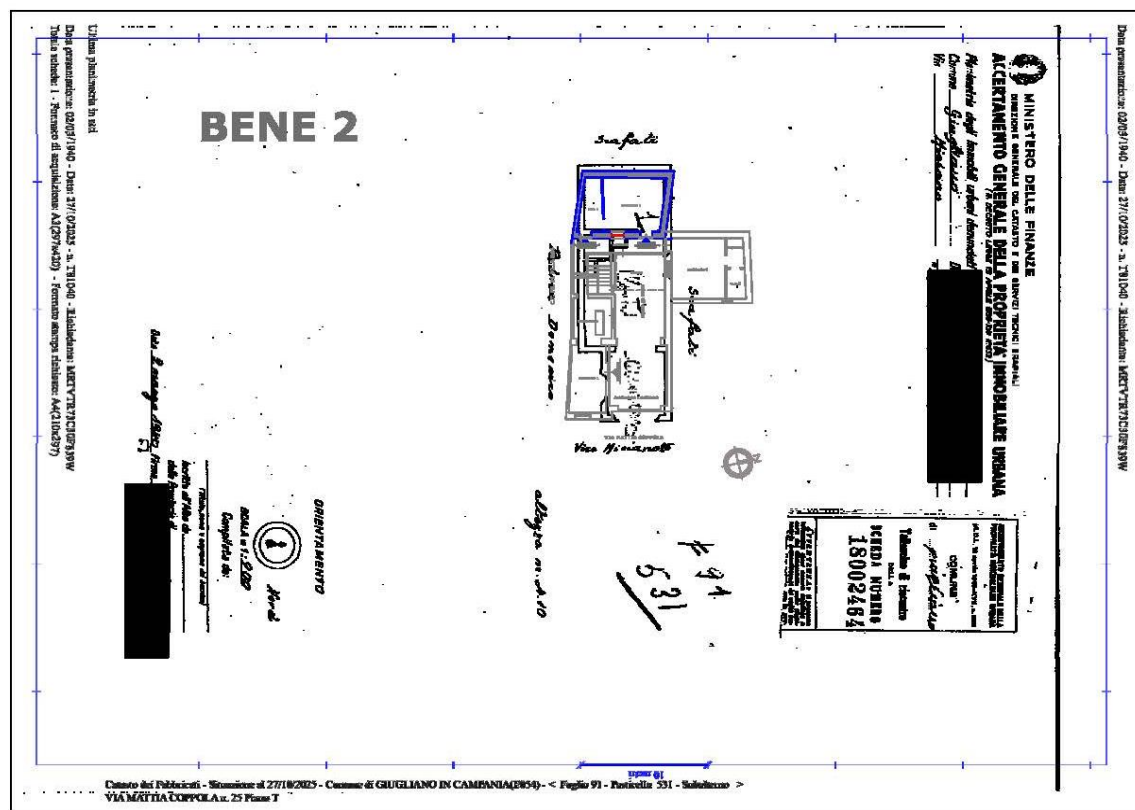
Il sottoscritto Esperto Stimatore ha constatato la conformità tra lo stato reale dei luoghi e la planimetria catastale.

L'Esperto evidenzia che, dopo un attento studio della documentazione catastale attuale e storica, il Bene 1 risulta essere stato generato dalla fusione del bene identificato nel NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.lla 572 graffata con p.lla 586, sub. 1 (soppresso con VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 19/07/2002 Pratica n. 448889 in atti dal 19/07/2002 ABITAZIONE LABORATORIO (n. 18187.1/2002) e del Bene 2 ma, quest'ultimo, per mero errore materiale non risulta soppresso.

L'aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare la soppressione catastale del cespite de quo.

Il costo per la detta pratica è calcolato forfettariamente nella misura di € 500,00 e, il detto importo, sarà detratto dal valore di stima del cespite.

Sovrapposizione planimetria catastale - stato luoghi - Bene 2



QUESITO n. 4: procedere alla ricostruzione dei passaggi di proprietà in relazione al bene pignorato.

Di seguito si riporta la ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni pignorati intervenuti fra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprietà trascritto in data antecedente di venti anni alla trascrizione del pignoramento: (all. 6)

- Atto di compravendita, a firma del notaio Alfonso Monda del 27.11.2007 rep. 169789 racc. 30089, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 14.12.2007 ai nn. 81131/43063, in favore di "Omissis", per la quota di 1/2 del diritto di usufrutto, e "Omissis", per la quota di 1/2 del diritto di nuda proprietà e 1/2 del diritto della piena proprietà, e contro "Omissis" e "Omissis" per la quota di 1000/1000 della piena proprietà.

- Scrittura privata, autenticata dal notaio Alfonso Monda del 09.12.1993, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 il 23.12.1993 ai nn. 40005/30874, in favore "Omissis", e contro "Omissis".

*** L'Esperto Stimatore precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza, allegati alla presente relazione peritale (all. 6), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

QUESITO n. 5: verificare la regolarità del bene o dei pignorati sotto il profilo edilizio ed urbanistico.

BENE 1 – BENE 2

L'esperto ha richiesto, agli Uffici tecnici del Comune di Giugliano in Campania, la verifica circa l'esistenza di titoli edilizi afferente ai cespiti staggitati.

Il Funzionario del Settore pianificazione territoriale edilizia – U.O. Edilizia privata del Comune di Giugliano in Campania ha comunicato, con nota prot. 0039376/2026 del 17.03.2026, quanto segue:

cfr. (all. 5): ...omissis *“- alla data della presente attestazione è vigente il Piano Regolatore Generale, adottato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 87 del 29/10/1983 e reso esecutivo con Decreto Sindacale il 18/11/1985 a seguito del Decreto di conformità del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15415 del 27/09/1985, le particelle 586, 572 e 698 ex 531 del del foglio 91, ricadono in zona A - Centro Abitato e non sono sottoposte a vincolo ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge 47/85, si allegano N.T.A. del vigente P.R.G.*

- I nomi indicati dall'esperto stimatore non trovano riscontro nei registri delle licenze, concessioni edilizie e permessi di costruire.

- I nomi indicati dall'esperto stimatore non trovano riscontro nei registri delle dichiarazioni di agibilità e/o abitabilità.

- I nomi indicati dall'esperto stimatore non trovano riscontro nei registri delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03.

- Nel registro delle D.I.A. dell'anno 2002, risulta: “dichiarazione per un cambio di destinazione d'uso presentata il 03/06/2002 prot. n. 19355 da parte della sig.ra "Omissis", per un immobile alla via Mattia Coppola, senza ulteriori specifiche tecniche o descrittive circa la natura degli interventi. Acquisito tale dato, lo scrivente Settore ha disposto una puntuale ricognizione presso l'Archivio Tecnico e i depositi comunali. Nonostante il reperimento degli estremi di protocollazione, il fascicolo cartaceo contenente la pratica in oggetto non è stato ad oggi rinvenuto. Si precisa che la documentazione storica dell'Ente è stata oggetto, nel corso degli anni, di molteplici trasferimenti logistici verso archivi dislocati in diverse strutture della Casa Comunale. Allo stato degli atti, a seguito dell'accurata ricerca esperita durante la fase istruttoria, la documentazione risulta momentaneamente irreperibile. Si precisa che l'annotazione di protocollo sopra citata costituisce mero riscontro dell'esistenza storica del deposito, ma non consente in alcun modo di evincere la tipologia, la consistenza o la conformità delle opere denunciate, né la loro corrispondenza con l'attuale stato dei luoghi.

Sarà cura di questo Ufficio fornire tempestivo aggiornamento circa l'eventuale rinvenimento del fascicolo o, in subordine, procedere alla definizione del procedimento di accesso con attestazione di smarrimento o deterioramento, qualora le ulteriori ricerche diano esito negativo.”

Lo stesso ha comunicato, con nota prot. 0042743/2026 del 23.03.2026, quanto segue:

cfr. (all.5) Omissis... *“In riscontro alla richiesta integrativa di accesso in oggetto emarginata presentata dall’ arch. Vittorio Merito, nominato Esperto Stimatore nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 284/2025 pendente presso il Tribunale di Napoli – III Sezione Civile, G.E. dott.ssa Monica Marrazzo, finalizzata ad acquisire per ragioni di giustizia la documentazione inerente l’immobile di proprietà dei sigg.ri “Omissis”, identificato in catasto al foglio 91 particella 531 - 586 sub 5 graffato fg. 91 particella 572;*

Visti gli atti d’ufficio in possesso del Settore Pianificazione Territoriale;

Per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Vista la precedente attestazione inviata via pec all’esperto stimatore con nota prot. n. 39376 del 17/03/2026 che qui si intende confermata integralmente

Si precisa che le ricerche effettuate sono state estese anche ai soggetti indicati nella richiesta integrativa ovvero “Omissis”, ed è emerso che:

- a nome di “Omissis” risulta presentata un’istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 39 della Legge 724/94, acquisita al prot. generale n. 15811 del 24/02/1995. Si precisa, tuttavia, che tale pratica è stata oggetto di furto presso gli archivi comunali nel gennaio 1996, evento regolarmente denunciato alle Autorità competenti in data 04/01/1996 (prot. n. 478). Sebbene l’Ente abbia disposto la ricostruzione del fascicolo con Delibera di Giunta Municipale n. 177/96, allo stato attuale la documentazione ricostruita non risulta reperibile presso i depositi comunali, e se essa sia inerente all’immobile oggetto di procedura esecutiva n.284/2025

- dalle risultanze del sistema di protocollazione dell’epoca (“Folium”), a nome di “Omissis”, risultano i seguenti atti depositi:

1) Dichiarazione Inizio Attività prot. n. 22331 del 09/06/2004;

2) in data 07/07/2004 prot. n. integrazione alla D.I.A. prot. n. 22331 del 09/06/2004;

3) Istanza di copia conforme prot. n. 3894 del 26/01/2005.

Si evidenzia che per i suddetti protocolli il sistema informatico riporta la dicitura “documento non acquisito”, indicando che l’atto non è stato digitalizzato. Nonostante le ricerche esperite, i fascicoli cartacei non sono stati rinvenuti, condividendo il medesimo stato di temporanea irreperibilità già comunicato per la pratica presentata di dichiarazione di inizio attività del 03/06/2002 prot. n. 19355 da parte della sig.ra “Omissis”.

La presente integra e completa la precedente certificazione ad ogni fine di legge.

Sarà cura di questo Ufficio fornire tempestivo aggiornamento circa l’eventuale rinvenimento del fascicolo o, in subordine, procedere alla definizione del procedimento di accesso con attestazione di smarrimento o deterioramento, qualora le ulteriori ricerche diano esito negativo.”

Il sottoscritto esperto precisa che, per tutto quanto sopra riportato, non potendo effettuare una verifica dello stato dei luoghi rispetto alla pratica DIA *“dichiarazione per un cambio di destinazione d’uso”* presentata il 03/06/2002 prot. n. 19355 e preso atto dell’assenza di ulteriori titoli edilizi, con riferimento alle volumetrie in eccedenza riscontrate, ha effettuato una verifica tra lo stato dei luoghi e le planimetrie d’impianto ai sensi dell’ex art. 9 bis – comma 1 bis del DPR 380/2001.

Bene 1 – planimetria d’impianto presentata in data 02.03.1940 riferita al precedente identificativo NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 572 (graffata p.lla 586, sub 1);

Bene 2 - planimetria d’impianto presentata in data 02.03.1940 riferita all’attuale identificativo NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 531.

Lo stesso evidenzia che, dopo un attento studio della documentazione catastale attuale e storica, il Bene 1 risulta essere stato generato dalla fusione del bene identificato nel NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.lla 572 graffata con p.lla 586, sub. 1 (soppresso con VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 19/07/2002 Pratica n. 448889 in atti dal 19/07/2002 ABITAZIONELABORATORIO (n. 18187.1/2002) e del Bene 2 ma, quest’ultimo, per mero errore materiale non risulta soppresso.

Lo scrivente ha verificato che lo stato dei luoghi è conforme alle planimetrie d’impianto ad eccezione di:

- 1)Diversa distribuzione interna;
- 2)Diverse aperture di prospetto interne;
- 3)Aumento di volumetria su corte comune (corridoio e ambiente 2);
- 4)Diversa apertura su via Mattia Coppola.

Le predette difformità, di cui ai punti 1 e 2, non sono state sanate e sono sanabili ai sensi dell’ex art. 36 del D.P.R. 380/01. Calcolo forfettario dei costi per il rilascio del permesso in sanatoria, ex art. 36 comma 2 del DPR 380/01: Contributo di costruzione = (€ 10.000,00 x 0,11%) x 2 = € 2.200,00 Oneri Tecnici € 1.000,00.

Le predette difformità, di cui al punto 3 e 4, non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell’ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 in quanto, tra l’altro, risultano in contrasto con la normativa vigente.

Le predette difformità, di cui al punto 3 e 4, non sono state sanate e non sono condonabili ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall’art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l’altro, le ragioni del credito sono successive all’entrata in vigore del predetto disposto.

Le predette difformità dovranno essere ripristinate.

L’esperto effettuerà in via prudenziale, per tutto quanto sopra riportato, un abbattimento forfettario sul valore di stima del cespite.

L'esperto ha acquisito il certificato di esistenza vincoli, presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli prot. n. 7642-P in data 24.03.2026, riscontrando quanto segue:

Cfr. (all. 4): omissis.... *“che gli immobili in oggetto, siti in Giugliano in Campania (NA), alla via Mattia Coppola, 25 riportati nel NCEU al fg. 91, p.lla 531 (mappale terreni corrispondente NCT fg. 91 p.lla 698) e fg. 91 p.lla 586 sub 5 (graffato fg. 91 p.lla 572), così come individuati nella mappa allegata all'istanza, non risultano sottoposti a provvedimenti notificatori dell'interesse archeologico, artistico e storico ai sensi del d.lgs 42/2004 n. 42 Parte Seconda dedicata ai beni culturali;*

non rientrano nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004 n. 42 Parte Terza dedicata ai Beni Paesaggistici.

Da ultimo, ad ogni buon fine, si rappresenta che restano salve le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs 42/2004 qualora l'immobile appartenga a ente pubblico o a persona giuridica privata senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 142 del già citato Decreto.”

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto dei beni de quibus e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia e quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dai ripristini dello stato dei luoghi.**

QUESITO N. 6: indicare lo stato di possesso attuale dell'immobile.

BENE 1 - BENE 2 - I beni de quibus, per quanto dichiarato in sede di accesso, risultano occupati a titolo gratuito dalla "Omissis" – con carica di presidente la sig.ra "Omissis" (esecutata) (all. 9).

L'esperto ha acquisito, presso la Camera di Commercio di Napoli, la visura storica della cooperativa de qua riscontrando quanto segue:

cfr. (all.8) ... *"Omissis" data iscrizione: 09.01.2004 – stato dell'impresa: cancellata; data cancellazione: 11.08.2025."*

L'esperto ha inoltrato, a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate UT di Napoli 1 e Napoli 2 in data 17.02.2026, la richiesta di accesso agli atti per la verifica dell'esistenza di contratti di locazione registrati. (all.11)

L'Agenzia delle Entrate, ad oggi, non ha dato riscontro a detta richiesta.

QUESITO n. 7: specificare i vincoli ed oneri giuridici gravanti sul bene.

BENE 1- BENE 2

- a) Non risultano trascrizioni di un pignoramento diverso, per l'intero o per la sola quota, da quello originante la presente procedura espropriativa sui medesimi beni pignorati;
- b) non risultano trascrizioni di domande giudiziali;
- c) non risulta alcun provvedimento giudiziale, per gli immobili de quibus, di assegnazione al coniuge della casa coniugale (all. 7- 8);
- d) non risultano provvedimenti impositivi di vincoli storico-artistici (all. 4);
- e) il condominio non risulta costituito; (all.9)
- f) non risultano atti impositivi di servitù trascritti sui beni de quibus.

*** L'Esperto Stimatore precisa che per quanto altro eventualmente non riportato in perizia con riferimento a servitù, pesi o limitazioni, e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza, allegati alla presente relazione peritale (all. 6), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.**

SEZIONE A: Oneri e vincoli a carico dell'acquirente.

- 1) Non risultano trascrizioni di domande giudiziali;
- 2) non risultano atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura;
- 3) non risulta alcun provvedimento giudiziale, per gli immobili de quibus, di assegnazione al coniuge della casa coniugale (all. 7-8);
- 4) non risultano atti impositivi di servitù trascritti sui beni de quibus;
- 5) non risultano provvedimenti di imposizione di vincoli storico-artistici e di altro tipo (all. 4).

SEZIONE B: Oneri e vincoli cancellati o comunque regolarizzati nel contesto della procedura.

1. TRASCRIZIONE del 05/08/2025 - Registro Particolare 31932 Registro Generale 41324 Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Repertorio 6121/2024 del 07/06/2025 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

QUESITO n. 8: verificare se i beni pignorati ricadano su suolo demaniale.

I beni de quibus non ricadono su suolo demaniale (all. 3-5).

QUESITO n. 9: verificare l'esistenza di pesi od oneri di altro tipo.

I beni de quibus non sono gravati da censo, livello o usi civici (all. 3-4-5).

QUESITO n. 10: fornire ogni informazione utile sulle spese di gestione dell'immobile e su eventuali procedimenti in corso.

Il condominio, per quanto dichiarato in sede di accesso, non risulta costituito (all. 9)

QUESITO n. 11: procedere alla valutazione dei beni.

Il valore di mercato dell'immobile è stabilito nel rispetto delle definizioni e dei procedimenti di stima di cui agli standard di valutazione internazionali (in particolare: International Valuation Standard IVS; European Valuation Standard EVS) e di cui al Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa.

Il sottoscritto Esperto ha utilizzato il metodo del confronto di mercato (**Market Approach**), secondo le modalità precisate negli standard sopra citati. In particolare, alla stima del valore di mercato delle unità immobiliari in oggetto si è pervenuti attraverso il raffronto diretto tra i beni in questione ed una molteplicità di beni simili presenti nella medesima zona, di cui è stato possibile ricavare il prezzo medio in seguito ad un'indagine del mercato immobiliare supportata dai valori riportati nelle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio per il primo semestre 2025.

FONTI: cfr. (all. 12)

Parametri di mercato per immobili aventi caratteristiche simili a quello oggetto di stima	MINIMO	MASSIMO	PAR. UTILIZZATO
	350,00 €/mq.	1.000,00 €/mq	670,00 €/mq.

La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie legittima occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi-porticato, 10% dei giardini sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotetti e taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili abitabili rifinite come appartamenti e con altezza media ponderate superiore ai 2,00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili, 50% box/autorimesse, 35% posto auto coperto, 20% posto auto scoperto.

Destinazione	Superficie Commerciale	Parametro €/mq	Valore	
residenziale	90 mq	670,00	€	60.300,00
TOTALE			€	60.300,00

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c. ha apportato, al predetto valore di stima, adeguamenti e correzioni, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza di garanzia per vizi dei beni venduti.

All'uopo si evidenzia che gli adeguamenti e le correzioni hanno influito, rispetto al valore di mercato, complessivamente nella misura del -40%.

Il sottoscritto ha ritenuto opportuno suddividere la suddetta percentuale (-40%) nel seguente modo:

- riduzione del valore di mercato per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto (-5,00%);
- oneri di regolarizzazione urbanistica e/o elim. Abusi (-25%);
- stato d'uso, manutenzione (-5,00%);
- stato di possesso (-0,00%);
- vincoli e oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo (0,00%);
- spese condominiali insolute (-1,03%)

Il valore di stima del bene detratti gli adeguamenti e arrotondato, è pari a € 36.200,00.

Calcolo del valore dell'usufrutto

Usufrutto Vitalizio

Valore della piena proprietà	€ 36.200,00
Età dell'usufruttuario	58 anni
Tasso di interesse legale	2,50%
Coefficiente moltiplicatore	24
Valore dell'usufrutto	€ 21.720,00
Valore della nuda proprietà	€ 14.480,00

Il valore di stima del lotto, per la quota di $\frac{1}{2}$ dell'usufrutto, è pari a € 10.860,00.

QUESITO n. 12: procedere alla valutazione di quota indivisa per gli immobili pignorati per la sola quota.

I cespiti sono pignorati per la quota $\frac{1}{2}$ del diritto di usufrutto e non sono divisibili in natura.

Il valore di stima del lotto, per la quota di $\frac{1}{2}$ dell'usufrutto, è pari a € 10.860,00.

QUESITO n. 13: acquisire le certificazioni di stato civile, dell'ufficio anagrafe e della Camera di Commercio e precisare il regime patrimoniale in caso di matrimonio.

Il sottoscritto Esperto ha acquisito, presso il Comune di Giugliano in Campania, il certificato di Stato Civile e Stato di famiglia dell'esecutata riscontrando quanto segue:

cfr. (all.8) .. *"Omissis", risulta di stato libero e risulta iscritta all'indirizzo V"Omissis"*

QUESITO n. 14: procedere alla predisposizione di schema sintetico-descrittivo del lotto.

LOTTO UNICO: ½ del diritto di usufrutto di:

BENE 1 - Laboratorio ubicato nel Comune di Giugliano in Campania, alla via Mattia Coppola n° 32, piano terra (catastalmente civ. 25), piano terra; **riportato NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 572 (graffata p.lla 586, sub 5)**, cat. C/3, classe U, consistenza 80 mq, sup. cat. 129 mq, rendita € 454,48 – Via Mattia Coppola n. 25 – piano T;

BENE 2 - appartamento ubicato nel Comune di Giugliano in Campania, alla via Mattia Coppola n° 32, piano terra (catastalmente civ. 25), piano terra; **riportato NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 531**, cat. A/5, classe 3, consistenza 1 vani, sup. cat. totale 33 mq escluse aree scoperte 33 mq, rendita € 34,09 – Via Mattia Coppola n. 25, piano T

L'Esperto evidenzia che, dopo un attento studio della documentazione catastale attuale e storica, il Bene 1 risulta essere stato generato dalla fusione del bene identificato nel NCEU del Comune di Giugliano in Campania (Na), fg. 91, p.lla 572 graffata con p.lla 586, sub. 1 (soppresso con VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE del 19/07/2002 Pratica n. 448889 in atti dal 19/07/2002 ABITAZIONE LABORATORIO (n. 18187.1/2002) e del Bene 2 ma, quest'ultimo, per mero errore materiale non risulta soppresso.

Il bene 1, nello stato di fatto, è composto da: n. 4 ambienti, corridoio e n. 2 w.c. e ripostiglio.

Il bene 2 risulta essere l'ambiente 3 e il w.c. 1 del bene 1.

Il compendio de quo confina, nel suo insieme, a nord con androne comune, a est con via Mattia Coppola e a sud con edificio correlato al CT del Comune di Giugliano in Campania al fg. 91, p.lla 564 salvo altri.

Il descritto stato dei luoghi corrisponde alle consistenze catastali salvo quanto sopra rappresentato.

L'esperto ha richiesto, agli Uffici tecnici del Comune di Giugliano in Campania, la verifica circa l'esistenza di titoli edilizi afferente ai cespiti staggiati.

Il Funzionario del Settore pianificazione territoriale edilizia – U.O. Edilizia privata del Comune di Giugliano in Campania, ha comunicato con nota prot. 0039376/2026 del 17.03.2026, quanto segue:

cfr. (all. 5): ...omissis..... “- alla data della presente attestazione è vigente il Piano Regolatore Generale, adottato dal Commissario ad Acta con Delibera n. 87 del 29/10/1983 e reso esecutivo con Decreto Sindacale il 18/11/1985 a seguito del Decreto di conformità del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 15415 del 27/09/1985, le particelle 586, 572 e 698 ex 531 del del foglio 91, ricadono in zona A - Centro Abitato e non sono sottoposte a vincolo ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge 47/85, si allegano N.T.A. del vigente P.R.G.

- I nomi indicati dall'esperto stimatore non trovano riscontro nei registri delle licenze, concessioni edilizie e permessi di costruire.

- I nomi indicati dall'esperto stimatore non trovano riscontro nei registri delle dichiarazioni di agibilità e/o abitabilità.

- I nomi indicati dall'esperto stimatore non trovano riscontro nei registri delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94 e 326/03.

- Nel registro delle D.I.A. dell'anno 2002, risulta: "dichiarazione per un cambio di destinazione d'uso presentata il 03/06/2002 prot. n. 19355 da parte della sig.ra "Omissis", per un immobile alla via Mattia Coppola, senza ulteriori specifiche tecniche o descrittive circa la natura degli interventi. Acquisito tale dato, lo scrivente Settore ha disposto una puntuale ricognizione presso l'Archivio Tecnico e i depositi comunali. Nonostante il reperimento degli estremi di protocollazione, il fascicolo cartaceo contenente la pratica in oggetto non è stato ad oggi rinvenuto. Si precisa che la documentazione storica dell'Ente è stata oggetto, nel corso degli anni, di molteplici trasferimenti logistici verso archivi dislocati in diverse strutture della Casa Comunale. Allo stato degli atti, a seguito dell'accurata ricerca esperita durante la fase istruttoria, la documentazione risulta momentaneamente irreperibile. Si precisa che l'annotazione di protocollo sopra citata costituisce mero riscontro dell'esistenza storica del deposito, ma non consente in alcun modo di evincere la tipologia, la consistenza o la conformità delle opere denunciate, né la loro corrispondenza con l'attuale stato dei luoghi.

Sarà cura di questo Ufficio fornire tempestivo aggiornamento circa l'eventuale rinvenimento del fascicolo o, in subordine, procedere alla definizione del procedimento di accesso con attestazione di smarrimento o deterioramento, qualora le ulteriori ricerche diano esito negativo."

Lo stesso ha comunicato, con nota prot. 0042743/2026 del 23.03.2026, quanto segue:

cfr. (all.5) Omissis... "In riscontro alla richiesta integrativa di accesso in oggetto emarginata presentata dall' arch. Vittorio Merito, nominato Esperto Stimatore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 284/2025 pendente presso il Tribunale di Napoli – III Sezione Civile, G.E. dott.ssa Monica Marrazzo, finalizzata ad acquisire per ragioni di giustizia la documentazione inerente l'immobile di proprietà dei sigg.ri "Omissis", identificato in catasto al foglio 91 particella 531 - 586 sub 5 graffato fg. 91 particella 572;

Visti gli atti d'ufficio in possesso del Settore Pianificazione Territoriale;

Per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Vista la precedente attestazione inviata via pec all'esperto stimatore con nota prot. n. 39376 del 17/03/2026 che qui si intende confermata integralmente

Si precisa che le ricerche effettuate sono state estese anche ai soggetti indicati nella richiesta integrativa ovvero "Omissis", ed è emerso che:

- a nome di "Omissis" risulta presentata un'istanza di condono edilizio ai sensi dell'art. 39 della Legge 724/94, acquisita al prot. generale n. 15811 del 24/02/1995. Si precisa, tuttavia, che tale pratica è stata oggetto di furto presso gli archivi comunali nel gennaio 1996, evento regolarmente denunciato alle Autorità competenti in data 04/01/1996 (prot. n. 478). Sebbene l'Ente abbia disposto la ricostruzione del fascicolo con Delibera di Giunta Municipale n. 177/96,

allo stato attuale la documentazione ricostruita non risulta reperibile presso i depositi comunali, e se essa sia inerente all'immobile oggetto di procedura esecutiva n.284/2025

- dalle risultanze del sistema di protocollazione dell'epoca ("Folium"), a nome di "Omissis", risultano i seguenti atti depositi:

1) Dichiarazione Inizio Attività prot. n. 22331 del 09/06/2004;

2) in data 07/07/2004 prot. n. integrazione alla D.I.A. prot. n. 22331 del 09/06/2004;

3) Istanza di copia conforme prot. n. 3894 del 26/01/2005.

Si evidenzia che per i suddetti protocolli il sistema informatico riporta la dicitura "documento non acquisito", indicando che l'atto non è stato digitalizzato. Nonostante le ricerche esperite, i fascicoli cartacei non sono stati rinvenuti, condividendo il medesimo stato di temporanea irreperibilità già comunicato per la pratica presentata di dichiarazione di inizio attività del 03/06/2002 prot. n. 19355 da parte della sig.ra "Omissis".

La presente integra e completa la precedente certificazione ad ogni fine di legge.

Sarà cura di questo Ufficio fornire tempestivo aggiornamento circa l'eventuale rinvenimento del fascicolo o, in subordine, procedere alla definizione del procedimento di accesso con attestazione di smarrimento o deterioramento, qualora le ulteriori ricerche diano esito negativo."

Il sottoscritto esperto precisa che, per tutto quanto sopra riportato, non potendo effettuare una verifica dello stato dei luoghi rispetto alla pratica DIA "dichiarazione per un cambio di destinazione d'uso" presentata il 03/06/2002 prot. n. 19355 e preso atto dell'assenza di ulteriori titoli edilizi, con riferimento alle volumetrie in eccedenza riscontrate, ha effettuato una verifica tra lo stato dei luoghi e le planimetrie d'impianto ai sensi dell'ex art. 9 bis – comma 1 bis del DPR 380/2001.

Bene 1 – planimetria d'impianto presentata in data 02.03.1940 riferita al precedente identificativo NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 572 (graffata p.lla 586, sub 1);

Bene 2 - planimetria d'impianto presentata in data 02.03.1940 riferita all'attuale identificativo NCEU del Comune di Giugliano in Campania, fg. 91, p.lla 531.

Lo scrivente ha verificato che lo stato dei luoghi è conforme alle planimetrie d'impianto ad eccezione di:

- 1)Diversa distribuzione interna;
- 2)Diverse aperture di prospetto interne;
- 3)Aumento di volumetria su corte comune (corridoio e ambiente 2);
- 4)Diversa apertura su via Mattia Coppola.

Le predette difformità, di cui ai punti 1 e 2, non sono state sanate e sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. 380/01. Calcolo forfettario dei costi per il rilascio del permesso in sanatoria, ex art. 36 comma 2 del DPR 380/01: Contributo di costruzione = (€ 10.000,00 x 0,11%) x 2 = € 2.200,00 Oneri Tecnici € 1.000,00.

Le predette difformità, di cui al punto 3 e 4, non sono state sanate e non sono sanabili ai sensi dell'ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 in quanto, tra l'altro, risultano in contrasto con la normativa vigente.

Le predette difformità, di cui al punto 3 e 4, non sono state sanate e non sono condonabili ai sensi dell'art. 40, comma 6°, della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'art. 46 comma 5 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. in quanto, tra l'altro, le ragioni del credito sono successive all'entrata in vigore del predetto disposto.

Le predette difformità dovranno essere ripristinate.

L'esperto effettuerà in via prudenziale, per tutto quanto sopra riportato, un abbattimento forfettario sul valore di stima del cespite.

L'esperto ha acquisito il certificato di esistenza vincoli, presso la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli prot. n. 7642-P in data 24.03.2026, riscontrando quanto segue:

Cfr. (all. 4): *omissis.... "che gli immobili in oggetto, siti in Giugliano in Campania (NA), alla via Mattia Coppola, 25 riportati nel NCEU al fg. 91, p.lla 531 (mappale terreni corrispondente NCT fg. 91 p.lla 698) e fg. 91 p.lla 586 sub 5 (graffato fg. 91 p.lla 572), così come individuati nella mappa allegata all'istanza,*

non risultano sottoposti a provvedimenti notificatori dell'interesse archeologico, artistico e storico ai sensi del d.lgs 42/2004 n. 42 Parte Seconda dedicata ai beni culturali;

non rientrano nel perimetro delle zone sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004 n. 42 Parte Terza dedicata ai Beni Paesaggistici.

Da ultimo, ad ogni buon fine, si rappresenta che restano salve le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs 42/2004 qualora l'immobile appartenga a ente pubblico o a persona giuridica privata senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e restano, altresì, salve le disposizioni di cui all'art. 142 del già citato Decreto."

*** L'Esperto Stimatore per tutto quanto sopra riportato precisa che:**

- è fatto salvo, in ogni caso, il finale potere autoritativo degli organi preposti, ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale e/o connesso allo stato di fatto e di diritto dei beni de quibus e le eventuali diverse variazioni degli importi già indicati in perizia e quelli ulteriori che dovessero essere liquidati dai detti organi e/o scaturiti dai ripristini dello stato dei luoghi;

- per quanto altro eventualmente non riportato in perizia, con riferimento a servitù, pesi o limitazioni di natura condominiale e alle parti comuni, si rimanda ai titoli di provenienza, allegati alla presente relazione peritale (all. 6), che devono intendersi qui integralmente trascritti e riportati.

PREZZO BASE LOTTO UNICO, per la quota di ½ del diritto di usufrutto, è pari a € 10.860,00

Ritenendo di aver compiutamente assolto al mandato conferitogli, il sottoscritto Esperto, nel ringraziare l'Ill. mo Giudice per la fiducia accordatagli, resta a completa disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Con osservanza

Napoli, 24.03.2026

L'Esperto nominato ex art. 568 c.p.c.

arch. Vittorio MERITO